

RELAZIONE AIR

(Allegato 2 alla Direttiva PCM 16 febbraio 2018 (linee guida), G.U. 10 aprile 2018, n. 83).

Provvedimento: Schema di decreto legislativo recante “Attuazione dell’articolo 6 della legge 8 agosto 2019 n.86, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo”.

Amministrazione competente: Ministro per le politiche giovanili e lo Sport.

Referente dell’amministrazione competente: Settore legislativo.

Sintesi dell’Air e principali conclusioni

L’analisi di impatto della regolazione muovendo dal vigente quadro normativo di riferimento in materia di agenti sportivi rileva le carenze e le criticità ordinamentali che qualificano come necessario un intervento normativo in grado di definire su base primaria la figura professionale dell’agente sportivo, criteri e modalità di accesso alla professione rimandando alla normativa di grado secondario la sola definizione degli aspetti più tecnici.

Gli obiettivi generali e specifici che si intendono perseguire sono di portata rilevante e riguardano non solo la creazione di un quadro normativo coerente ed omogeneo, ma anche in grado di assicurare imparzialità, indipendenza e trasparenza nell’attività degli agenti sportivi.

L’indifferibilità e la necessità dell’intervento rendono inopportuna e perniciosa per l’operatività della disciplina del settore l’ipotesi di inerzia normativa (cd. opzione zero). Del resto, l’opzione normativa prescelta costituisce l’unica possibile stante la previsione con legge 8 agosto 2019, n.86 di precisi criteri e principi direttivi, fra i quali rientra l’adozione di uno o più decreti legislativi.

Lo schema di decreto riconduce a coerenza la disciplina di settore, estende l’ambito di applicazione anche al settore dilettantistico e prevede l’emanazione di un codice etico in grado di assicurare elevati livelli di imparzialità, indipendenza, autonomia, trasparenza e correttezza nell’attività.

1. Contesto e problemi da affrontare

A) ILLUSTRAZIONE DELLE CARENZE E DELLE CRITICITA’ CONSTATATE NELLA VIGENTE SITUAZIONE NORMATIVA.

Con l’istituzione della figura professionale dell’agente sportivo e, con essa, del registro nazionale cui tali professionisti devono iscriversi avvenuta ad opera dell’articolo 1 comma 373 della legge 27 dicembre 2017 e, ancor più segnatamente, con le norme di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2018, il Legislatore domestico ha abbandonato i binari tracciati con la riforma della FIFA ispirata alla liberalizzazione della professione.

Ciò invero ha creato non poche distonie per gli operatori del settore e per i diretti interessati, in particolare per quelli che, ancorché operanti anche con società calcistiche ed atleti italiani, siano ed operino prevalentemente all’interno di Federazioni sportive estere. Con conseguenti difficoltà applicative, specie in un settore – quello per l’appunto dell’intermediazione in favore di club ed atleti, spesso in occasione di negoziazioni di operazioni connotate da elementi di internazionalità – in cui l’armonizzazione tra sistemi e relative regolamentazioni risulta indispensabile.

La forte incidenza delle previsioni del suindicato decreto sul settore degli agenti sportivi e, in particolare modo quella della norma di cui all'articolo 7 che sancisce la nullità dei contratti stipulati da soggetti non iscritti al Registro nazionale degli agenti sportivi, ha provocato non pochi problemi in sede applicativa per tutti quegli agenti che, pur non in possesso di titolo abilitativo, hanno legittimamente operato sino a quel momento in virtù della *deregulation*.

Per tali motivi, il legislatore, tanto statale, quanto sportivo, si è visto costretto ad intervenire - con una sequela di decreti e comunicati di carattere temporaneo - al fine di differire il termine di decorrenza esclusiva del nuovo regime, ove si prevedeva inizialmente la legittimazione transitoria in favore degli agenti iscritti ai previgenti registri ad operare sino al 31 dicembre 2019.

B) RAPPRESENTAZIONE DEL PROBLEMA DA RISOLVERE CON LA NUOVA REGOLAZIONE.

A fronte del frastagliato e lacunoso quadro normativo che disciplina l'ordinamento sportivo, il legislatore delegante con le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 8 agosto del 2019, n. 86, ha ritenuto non più differibile la risoluzione delle problematiche derivanti dalla mancanza di un quadro normativo organico e di procedure idonee a soddisfare l'esigenza di certezza negli operatori del diritto e negli attori del mondo sportivo coinvolti.

Lo schema di provvedimento proposto intende dunque perseguire da un lato esigenze di coordinamento del testo delle disposizioni vigenti sia sotto il profilo formale che sostanziale; dall'altro innova la disciplina normativa estendendone l'ambito di applicazione anche al settore dilettantistico, e prevedendo l'emanazione, da parte del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), di un codice etico degli agenti sportivi volto a garantire imparzialità, indipendenza, autonomia, trasparenza e correttezza nell'attività degli agenti sportivi, nonché a prevenire e dirimere situazioni di conflitto d'interessi nei rapporti tra lavoratori sportivi, le società o associazioni sportive e gli agenti.

C) INDICAZIONE DELLE CATEGORIE DI SOGGETTI, PUBBLICI E PRIVATI, DESTINATARI DEI PRINCIPALI EFFETTI DELL'INTERVENTO REGOLATORIO.

Le disposizioni del provvedimento hanno come soggetti destinatari gli agenti sportivi, le società di agenti sportivi, nonché i lavoratori sportivi, anche minorenni, assistiti dagli agenti sportivi.

2. Obiettivi dell'intervento e relativi Indicatori

2.1 Obiettivi generali e specifici

Con il presente intervento normativo si vogliono raggiungere i seguenti obiettivi:

- A) creazione di un quadro normativo omogeneo attraverso il riordino della disciplina in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive;
- B) disciplinare il funzionamento dell'attività professionale dell'agente sportivo;
- C) estensione dell'ambito applicativo della disciplina in materia di agente sportivo al settore dilettantistico;
- D) assicurare imparzialità, indipendenza e trasparenza nell'attività degli agenti sportivi;
- E) emanazione codice etico degli agenti sportivi.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

- numero di iscritti al Registro nazionale degli agenti sportivi;
- numero di agenti sportivi che opereranno nel settore sportivo dilettantistico;
- numero di lavoratori sportivi, anche minorenni, che verranno assistiti dagli agenti sportivi.
- numero di violazioni al codice etico nell'attività di agente sportivo.

3. Opzioni di intervento e valutazione preliminare

Le criticità evidenziate in riferimento alla mancanza di organicità dell'ordinamento sportivo ed il rilevante impatto sui destinatari finali che discende dal minor grado di certezza e di effettività del quadro normativo hanno indotto il legislatore a considerare assolutamente necessario l'intervento normativo. Tale intervento deve rispondere non solo alle esigenze di coordinamento normativo, ma ha anche il compito di attuare una sistemazione complessiva della materia.

Non sono state esplorate soluzioni alternative in luogo dell'intervento regolatorio che si propone, per un duplice ordine di ragioni di carattere sostanziale, ovvero, la prescrizione di chiari principi e criteri direttivi per l'attuazione delle deleghe conferite al Governo nonché l'assenza di margini di discrezionalità per l'Amministrazione circa possibili differenti modalità di intervento.

4. Comparazione delle opzioni e motivazione dell'opzione preferita

4.1 Motivazione dell'opzione preferita

L'intervento regolatorio proposto presenta l'indubbio vantaggio di sistematizzare un complesso di regole che, disciplinando la materia dei rappresentanti degli atleti e delle società sportive nonché delle modalità di accesso alla professione e i conflitti di interessi, garantisce imparzialità, indipendenza e la trasparenza nell'attività di agente sportivo.

5. Modalità di attuazione e monitoraggio

5.1 Attuazione

A) I SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO.

Relativamente alla responsabilità attuativa dell'intervento normativo, si evidenzia che esso ricade, in via prioritaria, sul Ministro per le politiche giovanili.

B) LE AZIONI PER LA PUBBLICITÀ E PER L'INFORMAZIONE DELL'INTERVENTO.

Le novità recate dall'intervento regolatorio saranno oggetto di specifica attività informativa e divulgativa da parte del Dipartimento per lo sport. Le predette saranno, inoltre, inserite nella specifica sezione del sito internet dell'Autorità di Governo competente in materia di Sport, sul sito del Dipartimento per lo Sport.

5.2 Monitoraggio

A) STRUMENTI E MODALITÀ PER IL CONTROLLO E IL MONITORAGGIO DELL'INTERVENTO REGOLATORIO.

L'attuazione e gli effetti dell'intervento normativo saranno adeguatamente monitorati e valutati dall'Amministrazione anche attraverso l'approfondita analisi dei dati pervenuti all'esito delle consultazioni con il Consiglio nazionale per la promozione sportiva, convocato dal Dipartimento per lo Sport, con cadenza semestrale, nonché all'esito della Conferenza nazionale dello sport di alto livello, convocato con cadenza annuale dal Dipartimento per lo sport.

B) I MECCANISMI EVENTUALMENTE PREVISITI PER LA REVISIONE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO.

Nell'ambito delle deleghe conferite al Governo con legge 8 agosto 2019, n.86 sono stati previsti meccanismi per la revisione dell'intervento regolatorio. Invero, il Governo, in ossequio alle disposizioni ivi contenute, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto proposto, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi, può adottare disposizioni integrative e correttive.

6. Consultazioni svolte nel corso dell'Air

Nella fase preliminare alla adozione dell'opzione regolatoria e nelle more della redazione del provvedimento normativo è stata udita l'Associazione Italiana Agenti Calciatori e Società (A.I.A.C.S.) che ha fornito suggerimenti operativi sui temi afferenti l'incompatibilità e i conflitti di interessi nell'attività di agente sportivo.

7. Percorso di valutazione

Il Consigliere Giuridico, coadiuvato dai consiglieri e dagli esperti dell'Ufficio di gabinetto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, ha provveduto alla redazione dello schema di decreto proposto. Presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministro è stato attivato un tavolo di confronto con i principali soggetti del mondo sportivo sui temi oggetto di delega. Inoltre, il Ministro per le politiche giovanili e lo sport ha attivato un tavolo di lavoro con i gruppi parlamentari di maggioranza.